

Decision of the European Ombudsman on complaint 343/2003/IP against the European Commission

Decisione

Caso 343/2003/IP - Aperto(a) il 04/03/2003 - Decisione del 26/10/2004

Strasburgo, 26 ottobre 2004

Gentile signor C.,

l'8 febbraio 2003 Ella mi ha presentato una denuncia relativa all'esame da parte della Commissione di un esposto (1998/4802) presentato il 10 agosto 1998.

Il 4 marzo 2003 ho trasmesso tale denuncia al Presidente della Commissione europea. La Commissione ha emesso il suo parere il 15 aprile 2003. Ho quindi provveduto a farLe pervenire tale parere, invitandoLa a fare osservazioni, osservazioni che Ella ha inviato il 9 e 27 maggio 2003 e il 2 agosto 2003.

Alla luce di tali osservazioni, è parso necessario svolgere ulteriori indagini. Il 14 aprile 2004 ho pertanto scritto alla Commissione chiedendo all'Istituzione di commentare le Sue osservazioni. Il 25 maggio 2004 ho ricevuto la risposta della Commissione che Le ho trasmesso, con l'invito a fare osservazioni. Le Sue osservazioni mi sono pervenute il 28 giugno 2004.

Le scrivo adesso per metterLa al corrente dei risultati delle indagini svolte.

LA DENUNCIA

Le indagini sul caso in questione riguardano l'esame da parte della Commissione europea della denuncia di infrazione presentata dal denunciante il 10 agosto 1998 contro l'Italia (rif. 4802/1998). In tale denuncia il denunciante afferma che rifiuti nocivi sarebbero stati scaricati dalle autorità italiane in modo incontrollato nell'area dell'impianto chimico Enichem di Manfredonia e che rifiuti solidi urbani sarebbero stati abbandonati in tre discariche cittadine incontrollate sul territorio comunale di Manfredonia.

Nella sua denuncia diretta al Mediatore europeo, concernente l'esame da parte della Commissione di tale caso, il denunciante chiede che la Commissione, dopo quasi cinque anni di indagini, giunga ad una decisione definitiva sul caso stesso.



L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, presentato nell'aprile 2003, la Commissione individua in sintesi i seguenti punti:

l'esposto, registrato con il numero 1998/4802, solleva complesse questioni tecniche. Nel quadro della procedura prevista per tali casi, le autorità italiane sono state invitate a fornire informazioni il 29 gennaio 1999. Il caso è stato discusso nel corso di una cosiddetta "riunione pacchetto", svoltasi a Roma nell'aprile 1999 alla presenza della Commissione e delle autorità italiane. Con lettera del 27 settembre 1999, la Commissione ha chiesto a queste ultime di fornire ulteriori informazioni. Le autorità italiane hanno risposto il 26 ottobre, il 29 novembre, il 15 e 16 dicembre 1999. La Commissione, valutate le informazioni ricevute, ha concluso che vi erano giustificati motivi per avviare una procedura di infrazione contro l'Italia. Il 24 novembre 2000 la Commissione ha pertanto inviato una lettera di costituzione in mora per applicazione scorretta della direttiva 75/442/CEE. Il 28 novembre 2000 la Commissione ha informato il denunciante di tali sviluppi.

Le autorità italiane hanno risposto alla lettera di costituzione in mora il 9 luglio 2001. In ragione della complessità del caso, la valutazione della risposta ha richiesto un esame approfondito di tutte le questioni giuridiche e tecniche in essa sollevate.

Il 27 giugno 2002 la Commissione ha trasmesso un parere motivato all'Italia ed informato il denunciante il 21 agosto 2004. Le autorità italiane hanno risposto il 25 ottobre 2002. Sulla base dei risultati ottenuti dopo la valutazione della risposta, la Commissione avrebbe deciso se portare il caso dinanzi alla Corte di giustizia. Nel corso della procedura di infrazione il denunciante è stato tenuto al corrente costantemente degli sviluppi della procedura stessa ed ha ricevuto chiarimenti sulle questioni da lui sollevate.

Nell'esaminare i ricorsi ad essa presentati, la Commissione ha dovuto agire nel rispetto dei limiti imposti dal trattato. Essa ritiene che le aspettative del denunciante andassero al di là dei poteri dell'Istituzione al punto da indurlo a credere che la Commissione potesse intervenire direttamente nel territorio di Manfredonia.

La Commissione riferisce inoltre che il Mediatore europeo aveva già esaminato un esposto presentato dal denunciante nel 1999 (reclamo 396/99/IP) e aveva concluso che non si configurava un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante manifesta sorpresa per il fatto che il parere della Commissione non fosse firmato. Egli inoltre dichiara, contrariamente a quanto afferma la Commissione, di non avere mai chiesto all'Istituzione di intervenire direttamente nel territorio di Manfredonia. Inoltre il denunciante ritiene che il riferimento da parte della Commissione al fatto che nel 1999 il Mediatore europeo avesse già esaminato un'altra denuncia da lui presentata all'Istituzione contro l'Italia e che il Mediatore europeo avesse concluso che non era riscontrabile alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione non abbia alcuna rilevanza in relazione al caso in oggetto.



Per quanto riguarda il merito del caso egli conferma fundamentalmente la sua denuncia. Per quanto concerne il rilievo da parte della Commissione che la risposta delle autorità italiane il 25 ottobre 2002 era ancora in fase di valutazione da parte dei servizi della Commissione, il denunciante esprime il parere che la Commissione disponesse di tutti gli elementi pertinenti per giungere entro breve ad una decisione definitiva.

Ulteriori indagini *Richiesta di ulteriori informazioni*

Dopo attenta considerazione del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante è apparsa evidente la necessità di condurre ulteriori indagini. Il 14 aprile 2004 il Mediatore europeo ha pertanto scritto alla Commissione chiedendo all'Istituzione di informarlo qualora nel frattempo avesse ultimato l'esame del caso e, in caso di risposta negativa, di far sapere quali azioni intendeva adottare riguardo ad esso. Una copia delle osservazioni del denunciante è stata trasmessa alla Commissione.

Risposta della Commissione

Nella sua risposta la Commissione fa riferimento all'osservazione del denunciante relativa al fatto che il parere non fosse firmato. La Commissione osserva che le sue comunicazioni sono normalmente indirizzate dal Segretario generale al Mediatore europeo mediante una lettera di trasmissione firmata.

Per quanto riguarda l'esame da parte della Commissione dell'esposto n. 1998/4802 presentato il 10 agosto 1998, l'Istituzione fa rilevare che se la risposta delle autorità italiane del 25 ottobre 2002 era ancora all'esame nel marzo 2003 ciò era dovuto alla complessità delle questioni in essa sollevate che richiedevano una analisi approfondita a livello tecnico e giuridico. Il 9 luglio 2003 la Commissione ha deciso infine di portare il caso dinanzi alla Corte di giustizia (causa C-447/03). Con lettera del 23 luglio 2003 il denunciante è stato informato di conseguenza. La Commissione esprime la convinzione di avere assolto il suo ruolo di custode dei trattati in modo tempestivo ed efficace.

Ulteriori osservazioni del reclamante

Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla lettera del Mediatore europeo del 14 aprile 2004 il denunciante ribadisce la sua impressione che il periodo di tempo impiegato dalla Commissione per portare a termine l'esame del caso sia stato eccessivamente lungo. Egli inoltre esprime dubbi circa l'utilità di portare il caso dinanzi alla Corte di giustizia, alcuni anni dopo la costruzione delle tre discariche urbane nel territorio di Manfredonia, quando gli effetti negativi sull'ambiente si sono già prodotti.

Il denunciante ritiene inoltre che il fatto che le comunicazioni della Commissione siano normalmente indirizzate ai riceventi per mezzo di una lettera di trasmissione firmata, che costituisce l'unico foglio firmato dell'intera documentazione, non soddisfi il principio della trasparenza che dovrebbe essere il principio ispiratore di qualsiasi amministrazione pubblica.

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

1.1 Il Mediatore europeo rileva che nelle sue osservazioni sul primo parere della Commissione, il denunciante esprime sorpresa per il fatto che il parere stesso non fosse firmato. La



Commissione ha esaminato tale punto nella sua risposta alla richiesta del Mediatore europeo di ulteriori informazioni ed ha spiegato che le sue comunicazioni sono normalmente indirizzate dal Segretario generale al Mediatore mediante una lettera di trasmissione firmata.

1.2 Come dichiarato correttamente dalla Commissione, tutte le comunicazioni trasmesse dalla Commissione al Mediatore europeo nel quadro di un'inchiesta sono trasmesse dal Segretario generale mediante una lettera di trasmissione firmata al Mediatore che quindi trasmette la pertinente documentazione al reclamante. Nel trasmettere il parere della Commissione al reclamante per eventuali osservazioni, il Mediatore non allega di solito anche la lettera di trasmissione. Copie delle lettere con le quali la Commissione ha trasmesso i suoi pareri al Mediatore europeo concernenti il caso in oggetto sono allegate alla presente decisione.

1.3 Il Mediatore rileva che nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla lettera del Mediatore europeo del 14 aprile 2004, il denunciante esprime il parere che la pratica della Commissione di trasmettere comunicazioni non firmate non soddisfi il principio della trasparenza che dovrebbe essere il principio ispiratore di qualsiasi amministrazione pubblica.

1.4 Il Mediatore ritiene che, per quanto riguarda i documenti trasmessigli dall'Istituzione nel quadro di un'inchiesta, non vi sia motivo di avviare indagini su tale punto, viste le spiegazioni fornite al punto 1.2 della presente decisione.

1.5 Se, d'altro canto, il denunciante ha inteso fare un'osservazione generale concernente tutti i documenti trasmessi dalla Commissione, si tratterebbe in questo caso di una nuova questione. Tuttavia, dato che in relazione al caso in oggetto è pronta una decisione e che il reclamo era stato già presentato nel 2003, il Mediatore non ritiene opportuno trattare tale punto nel quadro della presente decisione. Il denunciante può presentare una nuova denuncia riguardante tale questione specifica, se lo desidera, previa adeguata procedura amministrativa presso la Commissione.

2 La richiesta del denunciante

2.1 Nella sua denuncia concernente l'esame da parte della Commissione dell'esposto n. 1998/4802, presentato il 10 agosto 1998 contro l'Italia, il denunciante sostiene che la Commissione avrebbe dovuto adottare una decisione definitiva sul caso, dopo più di quattro anni di indagini.

2.2 Nel suo parere la Commissione fornisce una spiegazione dettagliata delle azioni adottate in relazione all'esposto n. 1998/4802.

Secondo il parere, la Commissione ha trasmesso un parere motivato all'Italia il 27 giugno 2002 ed informato il denunciante il 21 agosto 2002. Le autorità la sua denuncia al Mediatore europeo, i servizi della Commissione stavano valutando il contenuto di tale risposta al fine di decidere se portare il caso dinanzi alla Corte di giustizia.

2.3 Il 14 aprile 2002, il Mediatore europeo ha scritto alla Commissione per sapere se nel frattempo questa aveva ultimato il suo esame del caso e, in caso di risposta negativa, quali azioni intendeva adottare a riguardo.



2.4 Nella sua risposta la Commissione ha informato il Mediatore europeo che il 9 luglio 2003, a seguito di un esame approfondito di tutti gli elementi in suo possesso, essa aveva deciso di portare il caso dinanzi alla Corte di giustizia e che il denunciante era stato informato di conseguenza.

2.5 Il Mediatore europeo osserva che la Commissione ha dunque adottato la decisione finale sul caso posto dal denunciante, in conformità alla richiesta da egli effettuata nella propria denuncia.

2.6 Il Mediatore europeo sottolinea tuttavia che, nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante lamenta i tempi estremamente lunghi dell'esame del caso da parte della Commissione e che questi esprime inoltre dubbi circa l'utilità di portare il caso dinanzi alla Corte di giustizia, alcuni anni dopo la costruzione delle tre discariche urbane nel territorio di Manfredonia, quando ormai gli effetti negativi per l'ambienti si sono già prodotti materialmente.

Per i motivi sopra indicati (cfr. punto 1.5), il Mediatore europeo non ritiene opportuno trattare questa ulteriore questione nel quadro della presente decisione. Il denunciante è libero nondimeno di presentare un nuovo reclamo su tale punto, se lo desidera.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo concernenti la denuncia in oggetto, non sembra necessario svolgere ulteriori indagini sul caso in questione. Il Mediatore europeo pertanto chiude il caso.

Il presidente della Commissione europea sarà informato della presente decisione.

Distinti saluti,

Prof. P. Nikiforos DIAMANDOUROS